



N.159

Del 14.10.2011

OGGETTO: Servizio associato avvocatura . Proposta alla Provincia di Benevento.

L'anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 12,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti 8

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* la *dott.ssa Rossella GRASSO* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
Rossella Grasso

La Giunta Comunale

Sentita la relazione del Sindaco che rappresenta alla Giunta le problematiche relative al funzionamento del Settore Avvocatura, a seguito del pensionamento del Dirigente responsabile Avv.to Giuliano;

Considerato che fino al 6 settembre u.s. il Settore Avvocatura è stato retto a scavalco dall'Avv.to Vincenzo Catalano, Dirigente della Provincia di Benevento;

Vista la nota prot.n.91757 del 13.10.2011, con cui il Presidente della Provincia di Benevento ha rappresentato al difficoltà ad autorizzare la proroga dello scavalco dell'Avv.to Vincenzo Catalano, manifestando nel contempo la disponibilità a studiare d'intesa comune ogni altra utile forma collaborazione;

Considerato :

- che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che : " 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- che l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n.241 prevede, in linea generale, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Considerato , inoltre :

- che la Provincia di Benevento dispone attualmente di un Avvocato dirigente di ruolo, iscritto all'elenco speciale ex art.3, comma 4, RDL n.1578/1933, degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l'Ordine di Benevento e abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori, posto attualmente vacante presso il Comune di Benevento;
- che il Comune di Benevento dispone di due avvocati funzionari di ruolo, iscritti nell'elenco speciale ex art.3, comma 4, RDL n.1578/1933, degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l'Ordine di Benevento;
- che gli Enti in premessa hanno manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Rilevata l'opportunità di costituire l'Ufficio Unico di Avvocatura per la gestione del contenzioso dei due Enti consente a questi ultimi di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso, nonché delle specifiche attribuzioni del predetto Avvocato dirigente, per i seguenti fini:

- a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, le Avvocature esistenti presso gli Enti associati;

- b) conseguire economie di spesa nella gestione dei settori;
- c) valorizzare la professionalità delle risorse umane assegnate ai settori;
- d) valorizzare sinergie nel fornire una adeguata consulenza legale agli enti associati;
- e) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti con costituzioni in giudizio diretta dei predetti avvocati nell'interesse degli enti associati, con conseguente riduzione degli oneri dovuti a legali esterni per tali attività.

Dato atto che vi sono reciproci interessi e finalità per la costituzione dell'Ufficio Unico di Avvocatura ;

Dato atto che la ipotesi in parola non modifica l'assetto delle dotazioni organiche dei due Enti ;

Visto il combinato disposto di cui all'art.48 e all'art.49 del D.Lgvo , che attribuisce alla Giunta la competenza della organizzazione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze della tecnostuttura;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, per quanto di competenza ;

Visto il parere di regolarità espresso ex art.49 del D.Lgvo n.267/00 in merito alla regolarità tecnico e contabile dal Dirigente del Settore Finanze , Dott.Lanzalone ;

Il Dirigente Settore Finanze
Dr. Anna Lanzalone



Visto l'art.134 del D.Lgvo n.267/00 ;

Con votazione espressa all'unanimità, nei modi e nelle forme di legge

Delibera

- 1) Proporre alla Provincia di Benevento di costituire l'Ufficio Unico di Avvocatura per la gestione del contenzioso dei due Enti, da disciplinare secondo lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte integrante ;
- 2) Dare mandato al Sindaco e al Dirigente del Settore Finanze Dott.Lanzalone, responsabile pro tempore del Servizio Personale, per tutti gli adempimenti consequenziali ;
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA
DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA**

L'anno 2011, addì () del mese di , nella sede del Comune di Benevento, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i seguenti soggetti:

1. COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco ing. Fausto Pepe;
2. PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente ing. Aniello Cimitile.

PREMESSO

- L'art. 19 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Funzioni della Provincia";
- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati."*;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*;
- l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- la Provincia di Benevento dispone attualmente di un Avvocato dirigente di ruolo, iscritto all'elenco speciale ex art. 3, comma 4, RDL n. 1578/1933, degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l'Ordine di Benevento e abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori, posto attualmente vacante presso il Comune di Benevento;

- il Comune di Benevento dispone di due avvocati funzionari di ruolo, iscritti nell'elenco speciale ex art. 3, comma 4, RDL n. 1578/1933, degli Avvocati degli Enti Pubblici presso l'Ordine di Benevento;
- gli Enti in premessa hanno manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato mediante Deliberazione di Giunta lo schema di cui alla presente convenzione per la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica ai sensi e per gli effetti di cui alle sopra citate norme (Provincia di Benevento delibera G.P. n. del ; Comune di Benevento delibera G.C. n. del);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Volendo le parti tradurre in convenzione quanto sopra

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- Ai fini della presente Convenzione, si intendono per enti associati la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento;
- per Ufficio unico di Avvocatura Pubblica l'Ufficio costituito con la presente Convenzione.

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica per l'esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti associati, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme citate in premessa, fermo restando la strutturazione in settori autonomi degli esistenti uffici legali degli enti associati e le relative sedi.
2. Il Comune di Benevento e la Provincia di Benevento sono dotati di Avvocatura strutturata in settori autonomi, con previsione in dotazione organica delle qualifiche di Avvocato dirigente ed Avvocati funzionari abilitati alla difesa in giudizio ed iscritti all'elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici di cui alle premesse della presente convenzione.

ART. 4 – FINALITÀ DEGLI ENTI ASSOCIATI

1. La Provincia di Benevento, essendo dotato di un proprio Ufficio Legale, con dirigente Avvocato di ruolo, è disposto a condividere le proprie risorse organizzative con il Comune di Benevento e reciprocamente quest'ultimo renderà disponibili gli avvocati funzionari di ruolo, mediante la costituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura che consenta a questi ultimi di avvalersi delle professionalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso, nonché delle specifiche attribuzioni del predetto Avvocato dirigente, ai seguenti fini:
 - a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, le Avvocature esistenti presso gli Enti associati;
 - b) conseguire economie di spesa nella gestione dei settori;
 - c) valorizzare la professionalità delle risorse umane assegnate ai settori;
 - d) valorizzare sinergie nel fornire una adeguata consulenza legale agli enti associati;
 - e) migliorare l'efficienza nella gestione delle liti con costituzioni in giudizio diretta dei predetti avvocati nell'interesse degli enti associati, con conseguente degli oneri dovuti a legali esterni per tali attività.

ART. 5 – NATURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura è un Ufficio comune agli Enti Locali convenzionati ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che opera al servizio esclusivo degli stessi.
2. Ferma restando la permanenza del rapporto organico di servizio con la Provincia di Benevento, l'Avvocato Dirigente facente parte dell'Ufficio Unico è legato da rapporto funzionale di servizio con il Comune di Benevento, per il quale presta la sua opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alla cui struttura organizzativa in tal senso appartiene. Ferma restando la permanenza del rapporto organico di servizio con il Comune di Benevento, gli Avvocati funzionari facenti parte dell'Ufficio Unico sono legati da rapporto funzionale di servizio con la Provincia di Benevento, per la quale prestano la propria opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione ed alla cui struttura organizzativa in tal senso appartengono.
3. La Provincia di Benevento continua a provvedere al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli relativi ai compensi di natura professionale spettanti all'avvocato dirigente in conseguenza dell'attività prestata a favore dell'Ente stesso.
4. Il Comune di Benevento continua a provvedere al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli relativi ai compensi di natura professionale spettanti agli avvocati funzionari in conseguenza dell'attività prestata a favore dell'Ente stesso.

ART. 6 - ATTIVITÀ E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA

1. L'Ufficio unico di Avvocatura espleta le seguenti attività a favore degli Enti associati:
 - a) assicura il patrocinio legale degli Enti, svolgendo per essi l'attività di difesa in relazione a tutte le controversie giudiziali e arbitrali, per le quali è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore abilitato; rimangono quindi escluse, salvo casi adeguatamente motivati e compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali l'Ente associato intende avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati;

- b) svolge attività di assistenza stragiudiziale a favore degli Enti;
 - c) provvede alla riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale; tale compito si esaurisce all'avvenuto pagamento del debito o dopo l'esperimento di almeno un tentativo di recupero coattivo del credito;
 - d) provvede ad erogare le prestazioni di consulenza legale;
2. Gli Avvocati non possono prestare la propria attività a favore degli Enti associati quando questi ultimi si trovino in situazione di conflitto di interessi: sussiste, in particolare, conflitto di interessi in ogni caso di controversia tra gli Enti associati.
 3. L'attività svolta dagli Avvocati ha carattere e natura professionale sotto il profilo dell'autonomia operativa e della responsabilità, salva sempre l'osservanza dei doveri d'ufficio a cui si collegano le responsabilità previste dalla normativa vigente.

ART. 7 – MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di assistenza legale a favore dell'Ente associato è svolta con le seguenti modalità:
 - a) l'attività procuratoria di rappresentanza in giudizio è svolta nelle competenti sedi giudiziarie;
 - b) l'attività difensiva e di consulenza e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede degli Enti associati;
2. In considerazione del carico di lavoro assunto dall'Ufficio unico di Avvocatura, gli avvocati incaricati del patrocinio legale degli enti potranno avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni, con spese a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio.

ART. 8 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Gli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale scritta sono conferiti agli avvocati facenti parte dell'Ufficio unico secondo le norme previste dai Regolamenti dei singoli enti associati.

ART. 9 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI

1. Restano a carico degli Enti associati:
 - a) le spese relative ai locali, ai necessari beni durevoli all'impiego di beni strumentali di consumo, per l'attività svolta presso la loro sede;
 - b) le spese processuali necessarie al patrocinio, così come tutte le spese di missione sostenute dagli Avvocati per l'attività svolta in loro favore, comprese le eventuali spese di trasferimento;
 - c) le spese relative alle collaborazioni professionali di cui si avvalgono gli avvocati per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni;
 - d) i compensi professionali spettanti agli Avvocati in relazione all'esito delle controversie, come previsto dai rispettivi regolamenti.
 - e) all'Avvocato dirigente, per le specifiche funzioni dirigenziali attribuite presso il Comune di Benevento, spetta il compenso fisso mensile pari al 50% della retribuzione di posizione prevista nella regolamentazione nel Comune di Benevento.
2. Le spese di cui al punto 1 lett. b) e c) restano a carico dell'Ente associato in favore del quale è

svolta l'attività professionale.

3. Le spese di cui al punto 1 lett. d) sono liquidate dall'ente associato in favore del quale è resa la prestazione, come previsto dai relativi regolamenti;
4. Le spese di cui al punto e) sono a carico del Comune di Benevento.

ART. 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del presente atto e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo giuntale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 31 OTT. 2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) al n. _____ del Reg. Pubbl.;
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. _____ di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. _____ in data _____ (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 31 OTT. 2011

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

Rossella Grasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 1 NOV. 2011

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li _____

Il Segretario Generale

Rossella Grasso